

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
257/2012/R/GAS**

**CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO *UNA TANTUM*  
PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

*Documento per la consultazione*

21 giugno 2012

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento, avviato con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale".*

*Nel presente documento, che fa seguito al DCO 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas dedicato alla definizione di format e schede tecniche relativi allo stato di consistenza degli impianti, sono illustrati i primi orientamenti per la fissazione dei criteri per la definizione del corrispettivo una tantum che il gestore di gara corrisponde alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il **31 luglio 2012**.*

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità.*

*Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:**

unitadis@autorita.energia.it

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione infrastrutture***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
sito internet: **www.autorita.energia.it**

## INDICE

PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE .....	4
1 <b>Oggetto e ambito della consultazione .....</b>	<b>4</b>
2 <b>Obiettivi dell'intervento .....</b>	<b>4</b>
3 <b>Normativa di riferimento .....</b>	<b>4</b>
4 <b>Struttura del documento .....</b>	<b>5</b>
PARTE II – ATTIVITA' RICOGNITIVA.....	6
5 <b>Attività ricognitiva.....</b>	<b>6</b>
PARTE III – PRINCIPI GENERALI PER LA FISSAZIONE DEI CORRISPETTIVI .....	9
6 <b>Principi generali.....</b>	<b>9</b>
7 <b>Principio di inerenza. ....</b>	<b>9</b>
8 <b>Principio di aderenza ai costi.....</b>	<b>12</b>
9 <b>Principio di efficienza .....</b>	<b>12</b>
10 <b>Principi di semplicità e trasparenza .....</b>	<b>13</b>
PARTE IV – CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	14
11 <b>Aspetti introduttivi .....</b>	<b>14</b>
12 <b>Funzione di costo relativa alle gare.....</b>	<b>14</b>
13 <b>Fissazione del corrispettivo unitario .....</b>	<b>15</b>
14 <b>Disaggregazione del corrispettivo .....</b>	<b>15</b>
15 <b>Corrispettivi per i futuri affidamenti .....</b>	<b>16</b>
16 <b>Aggiornamento annuale dei corrispettivi di gara.....</b>	<b>16</b>

## PARTE I – INQUADRAMENTO GENERALE

### 1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas, l’Autorità, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226 recante il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222* (di seguito: decreto 12 novembre 2011), ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale prevedendo che dette direttive soddisfino i requisiti indicati nel medesimo decreto 12 novembre 2011.
- 1.2 La presente consultazione, che fa seguito al documento 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas, dedicato alla definizione di *format* e schede tecniche relativi allo stato di consistenza degli impianti, delinea i primi orientamenti dell’Autorità in relazione alle disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11, in materia di criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all’articolo 11 del medesimo decreto 12 novembre 2011.

### 2 Obiettivi dell’intervento

- 2.1 Gli obiettivi specifici del presente documento per la consultazione sono individuati in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall’Autorità con la deliberazione 4 agosto 2011, GOP 43/11 e con gli obiettivi fissati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto 12 novembre 2011, che comprendono la rimozione delle barriere che ostacolano lo sviluppo della concorrenza nel settore della vendita e la promozione dello sviluppo efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale, contestualmente all’incremento dei livelli di sicurezza e degli investimenti e la riduzione dei costi del servizio, a beneficio dei clienti finali.
- 2.2 In questo contesto, tenendo conto delle proprie prerogative istituzionali, l’Autorità intende coniugare l’obiettivo specifico di garantire un’adeguata copertura dei costi di gara con l’obiettivo dell’efficienza e del contenimento dei costi di transazione.

### 3 Normativa di riferimento

- 3.1 Le attività connesse al procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas derivano direttamente dalle disposizioni di cui al decreto 12 novembre 2011, che costituisce il riferimento normativo principale.
- 3.2 L’articolo 8, comma 1 del decreto 12 novembre 2011 prevede che “*Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all’articolo 11. I criteri per la definizione del corrispettivo sono definiti dall’Autorità entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.*”

#### **4 Struttura del documento**

- 4.1 Il presente documento, oltre alla parte introduttiva, prevede ulteriori tre parti. Nella Parte II sono richiamati i principali esiti dell'attività ricognitiva svolta dagli Uffici. Nella Parte III sono individuati i principi generali da applicare ai fini della fissazione dei criteri di determinazione del corrispettivo a copertura degli oneri di gara. La Parte IV illustra i primi orientamenti dell'Autorità per la fissazione dei medesimi criteri.

## PARTE II – ATTIVITA' RICOGNITIVA

### 5 Attività ricognitiva

- 5.1 Gli Uffici dell'Autorità hanno svolto un'attività ricognitiva propedeutica all'individuazione dei criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, mediante una raccolta dati relativa agli oneri riconosciuti ai Comuni nelle gare svolte in passato. Nell'ambito di tale ricognizione hanno fornito contributi l'associazione dei Comuni italiani (ANCI) e alcune associazioni di categoria di imprese distributrici (ANIGAS, Federestrattiva, Federutility). Alcuni soggetti hanno richiesto di poter illustrare i dati trasmessi nell'ambito di specifici incontri. Gli Uffici dell'Autorità hanno anche incontrato una società di patrimonio delle reti (Unica Reti Spa), al fine di avere un quadro completo, ancorché preliminare, dei punti di vista dei soggetti più direttamente interessati.
- 5.2 Durante la ricognizione sono stati esaminati i seguenti punti:
- livello dei corrispettivi *una tantum* riconosciuti ai Comuni per le gare svolte nel passato;
  - perimetro dei costi delle nuove gare d'ambito;
  - valutazione dei principali *driver* di costo per lo svolgimento delle gare.

#### ***Corrispettivi una tantum per gare svolte nel passato***

- 5.3 Dai dati raccolti in relazione al livello dei corrispettivi *una tantum* riconosciuti ai Comuni per le gare svolte nel passato emerge una forte eterogeneità nel livello dei corrispettivi stessi. Secondo i dati forniti da Anigas “*i valori relativi agli oneri di gara riscontrati nei bandi sono eterogenei, variano da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 315.000 euro. Nei 2/3 delle procedure si attestano sotto i 30.000 euro*”. In media, secondo quanto indicato da ANIGAS il costo medio per punto di riconsegna è di 6,36 euro.
- 5.4 Federutility fornisce dati relativi agli oneri di gara che variano da 7.000 a 800.000 euro. Rispetto al *set* di dati inviati, la stessa Federutility sottolinea la difficoltà a ricondurre tali oneri a specifiche voci di costo connesse allo svolgimento della gara. In generale risulta, nelle valutazioni di Federutility, scarsa la correlazione tra costi e numero di punti di riconsegna serviti.
- 5.5 Federestrattiva fornisce dati relativi ad alcune gare svoltesi tra il 2005 e il 2011 con oneri che variano da zero a 45.000 euro.

#### ***Perimetro dei costi delle nuove gare d'ambito***

- 5.6 In relazione al perimetro dei costi ANCI, in una sua comunicazione, ha individuato le seguenti voci di spesa:
- eventuale acquisizione di pareri legali *pre* e *post* gara;
  - consulenza e assistenza per la valutazione della rete di distribuzione;
  - consulenza e assistenza generale per la redazione/revisione degli atti di gara;
  - pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali dei bandi di gara;
  - compensi per la Commissione di gara.
- 5.7 ANCI sottolinea che le nuove procedure di gara unica per ambiti territoriali risultano molto più complesse rispetto alle precedenti. Ciò sarebbe dovuto in particolare anche alla delicata fase propedeutica allo svolgimento della gara

relativa alla costituzione degli ambiti territoriali, all'individuazione della stazione appaltante e alla regolazione dei diversi aspetti e rapporti tra i Comuni dell'ambito.

- 5.8 ANCI segnala inoltre che la normativa introdotta pone a carico della stazione appaltante il compito di preparare le linee guida programmatiche d'ambito, con le condizioni minime di sviluppo, differenziate rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune. Lo svolgimento di tali attività secondo ANCI richiede la presenza di esperti di comprovata esperienza tecnica e giuridica.
- 5.9 ANIGAS, a commento dei dati trasmessi, sottolinea che “nell'ambito delle gare rilevate, gli oneri di gara hanno coperto le varie attività necessarie per procedere all'affidamento del servizio, che comprendono la valorizzazione degli impianti (anche con il ricorso a consulenti esterni), la stesura della *lex specialis* di gara (bando, disciplinare, e in alcuni casi anche stesura di un vero e proprio progetto di sviluppo della rete), i costi di svolgimento della gara stessa (ad esempio remunerazione dei membri della Commissione Giudicatrice). L'assenza di riferimenti dettagliati a livello normativo per lo svolgimento delle gare ha portato sin qui a comportamenti estremamente disomogenei a livello comunale, con ripercussione in termini di spese per le procedure di gara: l'assenza di un bando/disciplinare tipo ha indotto ciascun Comune a procedere con determinazioni autonome, affidandosi spesso a consulenti esterni anche per la stesura dei documenti di gara; analoghe considerazioni valgono per la valorizzazione degli impianti e la determinazione del valore residuo da inserire nel bando di gara. Anche la stesura di un progetto di sviluppo e potenziamento dell'impianto da porre a base di gara ha comportato oneri elevati. In prospettiva, si ritiene che l'opera di razionalizzazione del settore della distribuzione del gas – attuata con l'approvazione del pacchetto di decreti in materia di ambiti, criteri di gara e tutela occupazionale – dovrebbe portare a una consistente riduzione delle spese di procedura”.
- 5.10 Sempre secondo ANIGAS *“gli oneri di una gara d'ambito non corrispondano alla somma degli oneri di gara per ciascun singolo Comune: la centralizzazione della gestione della procedura di gara in capo a una Stazione Appaltante a livello di ambito porta infatti alla condivisione di una serie di attività, prima gestite da ciascun singolo Comune. A titolo esemplificativo, la Commissione Giudicatrice sarà unica a livello di ambito, con la notevole riduzione di un costo considerevole che l'Ente locale prima sosteneva individualmente”*.
- 5.11 ANIGAS sottolinea inoltre che *“la definizione dei criteri di gara – e in particolare di uno schema di bando e disciplinare tipo – rappresentano un riferimento completo, dettagliato e preciso che non renderà necessario il ricorso a consulenze esterne per la stesura della lex specialis di gara.”*
- 5.12 Infine ANIGAS segnala che le attività di predisposizione delle linee guida programmatiche d'ambito e del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete non si sostanziano nelle attività tipiche della progettazione preliminare ed esecutiva, che restano invece a carico dei gestori.

### ***Valutazione dei principali driver di costo per lo svolgimento delle gare***

- 5.13 Rispetto ai *driver* di costo, ANCI segnala che rispetto ai costi connessi a consulenze e assistenza per la valutazione della rete di distribuzione la stima dei costi potrebbe essere effettuata attraverso l'individuazione di fasce demografiche di riferimento ovvero secondo il numero dei pdr attivi all'interno dell'ambito, magari prevedendo anche l'indicazione del grado di complessità della situazione acquisita.
- 5.14 ANIGAS nella sua nota segnala che le spese di procedura sono solo parzialmente influenzate dalla dimensione dell'ambito. Secondo ANIGAS occorre quindi individuare quello che è un limite minimo, al di sotto del quale l'ammontare delle spese non è sensibile alla riduzione della massa critica oggetto di gara e un limite massimo superato il quale l'incremento dell'ambito non genera spese ulteriori.
- 5.15 Una interessante analisi dei *driver* di costo è stata effettuata dalla società patrimoniale delle reti, Unica Reti Spa. Secondo l'analisi di Unica Reti Spa si possono identificare i seguenti *driver*:
- numero di località che compongono l'ambito. Alcune delle attività da svolgere devono essere replicate per tutti i Comuni dell'ambito. Pertanto il numero di località riflette una dimensione della complessità da gestire;
  - numero dei gestori uscenti. L'interazione con i gestori uscenti comporta costi soprattutto nella fase di gestione del processo di valutazione delle reti esistenti;
  - complessità della rete, espressa dal rapporto tra il numero di cabine REMI e l'estensione della rete (km di condotte stradali);
  - un indicatore sintetico che esprime il grado di metanizzazione ( $\frac{\text{NumeroPdr} * \text{kmrete}}{\text{NumeroAbi tanti}}$ ).



## **PARTE III – PRINCIPI GENERALI PER LA FISSAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

### **6 Principi generali**

- 6.1 L’Autorità per la definizione dei criteri ritiene necessario definire in primo luogo alcuni principi generali:
- inerenza;
  - aderenza ai costi;
  - efficienza;
  - semplicità;
  - trasparenza.

### **7 Principio di inerenza**

- 7.1 Secondo il principio di inerenza i costi che trovano copertura nel corrispettivo *una tantum* devono essere inerenti alla gestione delle gare. Risulta pertanto necessario definire in primo luogo il perimetro delle attività i cui costi devono trovare copertura nel corrispettivo di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011.
- 7.2 A questo scopo l’Autorità ritiene che l’individuazione del perimetro debba essere effettuata attenendosi alle disposizioni contenute nel medesimo decreto 12 novembre 2011. Secondo quanto stabilito dal decreto 12 novembre 2011 si possono identificare le seguenti attività:
- attività preparatoria per l’individuazione della stazione appaltante;
  - preparazione e pubblicazione del bando di gara;
  - preparazione e pubblicazione del disciplinare di gara;
  - svolgimento e aggiudicazione gara.

#### Attività preparatoria per l’individuazione della stazione appaltante

- 7.3 In relazione a quanto previsto all’articolo 2 del decreto 12 novembre 2011, l’Autorità ritiene che possano essere considerate ricomprese nel perimetro di gara le attività connesse all’individuazione della stazione appaltante e alle attività di coordinamento con i Comuni dell’ambito.

#### Preparazione del bando di gara – Acquisizione dati relativi agli impianti esistenti

- 7.4 La preparazione del bando di gara implica l’acquisizione della documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. Gli Enti locali concedenti possono fornire direttamente alla stazione appaltante tale documentazione ovvero possono delegare la stazione appaltante al reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente (art. 2, comma 6).
- 7.5 Il singolo Ente locale deve acquisire dai gestori, secondo quanto indicato all’articolo 4 del decreto 12 novembre 2011:
- lo stato di consistenza dell’impianto di distribuzione;
  - il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell’attività di misura;
  - le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti

pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

- la relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
  - il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti;
  - il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità;
  - le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto.
- 7.6 L'Ente locale, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 12 novembre 2011, riceve i piani di sviluppo relativi alle aree gestite da impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara.
- 7.7 L'Ente locale deve analizzare i dati ricevuti, effettuare eventuali ispezioni e accessi degli impianti. Secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto 12 novembre 2011, l'Ente locale può comunicare, entro sessanta giorni dal ricevimento, eventuali osservazioni e richieste di rettifica.

#### Determinazione del valore di rimborso al gestore uscente

- 7.8 Successivamente all'acquisizione della documentazione relativa alle consistenze degli impianti l'Ente locale deve procedere alla determinazione del valore da riconoscere al gestore uscente, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto 12 novembre 2011.

#### Gestione dell'eventuale contenzioso sulla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente

- 7.9 La determinazione del valore di rimborso costituisce una delle attività sui cui saranno impegnate le stazioni appaltanti.

#### Redazione e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare di gara

- 7.10 L'articolo 9 del decreto 12 novembre 2011 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo di cui, rispettivamente, agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 12 novembre 2011.
- 7.11 Il comma 9.5 del decreto 12 novembre 2011 stabilisce che il bando di gara è unico per ciascun ambito ed è costituito dalla parte generale, con le informazioni dettagliate per la partecipazione alla gara e informazioni di massima per la sua gestione, nonché gli oneri da riconoscere una tantum e annualmente alla stazione appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla gara e la cauzione definitiva da produrre in caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto di servizio, e da una serie di allegati contenente le informazioni specifiche per ogni Comune appartenente all'ambito.
- 7.12 Il medesimo decreto 12 novembre 2011 prevede che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, devono essere giustificati in una apposita nota.

#### Preparazione delle linee guida programmatiche d'ambito

7.13 Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto 12 novembre 2011, al fine di uniformare la preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara, la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto nel Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione territoriale e alle caratteristiche territoriali

#### Preparazione dei documenti guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da allegare al bando di gara

7.14 Secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto.

7.15 Il documento guida, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto 12 novembre 2011, contiene:

- gli interventi di massima di estensione della rete ritenuti compatibili con lo sviluppo territoriale;
- le zone con eventuali problematiche di fornitura che necessitano di interventi di potenziamento della rete, anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
- la relazione sullo stato dell'impianto, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale, supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni per tipologia di impianti e per modalità di individuazione della fuga, necessari ad identificare eventuali priorità negli interventi di sostituzione.

#### Svolgimento e aggiudicazione gara

7.16 La Commissione di gara, prevista dall'articolo 11 del decreto 12 novembre 2011 è composta da cinque esperti.

7.17 Le attività connesse allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara comprendono le seguenti fasi:

- verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara, di cui all'articolo 10 del decreto 12 novembre 2011;
- valutazione delle offerte (condizioni economiche di cui all'articolo 13 del decreto 12 novembre 2011, criteri di sicurezza e qualità di cui all'articolo 14, piani di sviluppo degli impianti di cui all'articolo 15);
- svolgimento del procedimento di verifica delle offerte anomale e della loro eventuale esclusione dalla gara
- trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento dell'energia dei dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 del decreto 12 novembre 2011.

## **8 Principio di aderenza ai costi**

- 8.1 Il corrispettivo di gara deve essere costruito in modo da riflettere il costo del servizio (in questo caso delle attività descritte al precedente capitolo 7).
- 8.2 Secondo tale principio i corrispettivi di gara devono trovare fondamento nei costi connessi con le attività necessarie per lo svolgimento delle gare medesime.

## **9 Principio di efficienza**

- 9.1 Il corrispettivo *una tantum* previsto dal decreto 12 novembre 2011 è a carico delle imprese distributrici. Il costo sostenuto dalle imprese distributrici per il pagamento di tale corrispettivo viene allocato al comparto *conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori* previsto dai rendiconti separati di cui all'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrato. I costi riepilogati in tale comparto sono esclusi dal riconoscimento tariffario e pertanto non vengono trasferiti, neppure indirettamente sui clienti finali.
- 9.2 Peraltro, in una situazione di risorse limitate, non si può escludere che tali oneri possano in qualche misura comprimere le capacità di investimento delle imprese distributrici, con possibili ricadute negative per i clienti finali.
- 9.3 L'Autorità ritiene pertanto necessario, nell'ottica di contenere i costi di transazione connessi all'affidamento del servizio, prevedere che il corrispettivo *una tantum* previsto dall'articolo 8, comma 1, favorisca uno svolgimento efficiente delle operazioni di gara.
- 9.4 Il principio di efficienza si concretizza da una lato nell'esclusione dal perimetro di riconoscimento alcuni costi che seppur inerenti alle gare si ritiene siano associati ad approcci inefficienti, dall'altro in logiche di determinazione del corrispettivo che non siano orientate a meri riconoscimenti a piè di lista, ma che nella loro formulazione inducano comportamenti virtuosi ed efficienti.

### Limitazioni al perimetro dei costi – costi per sviluppo procedure di calcolo

- 9.5 Rispetto perimetro dei costi individuato al precedente capitolo 7, si rendono opportune alcune restrizioni in applicazione del principio di efficienza.
- 9.6 In particolare l'Autorità intende proporre l'esclusione dei costi connessi allo sviluppo e alla predisposizioni di procedure di calcolo per la fissazione del valore di rimborso, comprese eventuali consulenze per l'implementazione degli algoritmi di calcolo.
- 9.7 In merito si rileva che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un apposito gruppo di lavoro la cui finalità è la predisposizione di una procedura di calcolo del valore di rimborso, che consenta di contenere da un lato il costo complessivo per la gestione delle gare, dall'altro di ridurre le possibilità di contenzioso sulla determinazione del valore, escludendo quanto meno dall'ambito delle ragioni di possibile contenzioso le metodologie di determinazione del valore degli impianti.

### Limitazioni al perimetro dei costi – costi per personalizzazione bando di gara e contratto di servizio

- 9.8 Sempre in un'ottica di favorire l'efficienza nella gestione delle gare e di garantire la standardizzazione delle procedure, l'Autorità ritiene opportuno che eventuali costi sostenuti per gestire scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di

gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere esclusi dalla base di determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 1.

## **10 Principi di semplicità e trasparenza**

- 10.1 In relazione ai principi di semplicità e trasparenza l'Autorità ritiene che il corrispettivo debba essere di agevole applicazione e di agevole previsione da parte dei soggetti che partecipano alla gara.
- 10.2 L'Autorità ritiene inoltre opportuno che il corrispettivo sia costruito in modo tale da essere facilmente disaggregabile tra le diverse sub-attività connesse allo svolgimento delle gare, in modo tale da favorire l'eventuale allocazione dei ricavi rinvenienti dall'applicazione dei corrispettivi tra stazioni appaltanti e singoli Comuni appartenenti all'ambito.

<p>S1. Osservazioni sui principi generali individuati dall'Autorità. Motivare la risposta.</p>
--

## PARTE IV – CRITERI PER LA FISSAZIONE DEI CORRISPETTIVI

### 11 Aspetti introduttivi

- 11.1 Il quadro dei principi generali tracciato nella Parte III del presente documento per la consultazione consente di individuare una prima ipotesi per la fissazione dei corrispettivi che si fonda sull'esame della funzione di costo relativa alle gare.
- 11.2 L'approccio descritto in seguito consente di coniugare le esigenze connesse all'applicazione dei diversi principi, talora tra di essi in conflitto, esposti nella Parte III. La soluzione di seguito illustrata risulta infatti coerente con i principi di inerenza – riguarda solo costi connessi allo svolgimento delle gare, aderenza ai costi – si fonda su valutazioni dei costi connessi alle diverse attività rientranti nel perimetro, di efficienza – evita soluzioni a piè di lista, semplicità e trasparenza.

### 12 Funzione di costo relativa alle gare

- 12.1 L'analisi svolta nell'ambito della ricognizione ha portato a identificare differenti *driver* di costo, quali il numero dei punti di riconsegna serviti, il numero di gestori uscenti, il numero di località servite, nonché la complessità della rete.
- 12.2 L'Autorità ritiene peraltro opportuno proporre soluzioni di semplice attuazione e tende a escludere pertanto formule di determinazione che appaiano eccessivamente complesse.
- 12.3 L'esigenza di semplicità porta a proporre la selezione dei *driver* più rilevanti. In questo senso l'Autorità intende prevedere come *driver* l'utilizzo del numero di punti di riconsegna dell'ambito.
- 12.4 L'analisi svolta peraltro sembra far emergere che la funzione di costo relativa allo svolgimento delle gare, espressa in funzione del numero di punti di riconsegna, si presenta come una funzione crescente "a gradini".
- 12.5 L'Autorità è orientata a introdurre un corrispettivo a copertura degli oneri di gara espresso in Euro/pdr, con identificazione di un livello massimo, espresso in Euro per gara.
- 12.6 L'Autorità ha anche valutato l'ipotesi di introdurre una soglia minima. Tale ipotesi è stata tuttavia scartata alla luce delle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011), in particolare di quanto indicato nei considerati e di quanto disposto all'articolo 3, comma 2<sup>1</sup>. La previsione di una soglia minima potrebbe, infatti, tradursi in un disincentivo agli accorpamenti.

---

<sup>1</sup> Nei considerati del decreto 19 gennaio 2011 è indicato che "*rientra nella facoltà degli Enti locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della gara con la quale sarà affidato il servizio dei relativi impianti di distribuzione*". L'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto 19 gennaio 2011 prevede che con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas siano stabilite misure volte a incentivare l'aggregazione degli ambiti territoriali minimi che presentino un numero di clienti inferiore a 100.000.

- S2. Osservazioni sull'identificazione della funzione di costo.
- S3. Osservazioni sull'ipotesi di fissare un corrispettivo unitario in funzione del numero di punti di riconsegna e contestuale individuazione di un limite massimo.
- S4. Osservazioni sull'ipotesi di non prevedere un limite minimo del corrispettivo.  
Motivare la risposta e fornire dettagli.

### **13 Fissazione del corrispettivo unitario**

- 13.1 Sulla base dell'analisi svolta l'Autorità ritiene che il corrispettivo unitario possa essere fissato a un valore compreso tra un minimo di 3,5 Euro/pdr e un massimo di 5 Euro/pdr.
- 13.2 Tale valore risulta compatibile con l'evidenza empirica derivante dall'analisi dei livelli medi dei costi sostenuti dai gestori per gli affidamenti che hanno avuto luogo negli ultimi anni, con l'attesa che nel complesso tali oneri possano ridursi per le sinergie derivanti dalle possibili operazioni di accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per iniziativa degli Enti locali.

- S5. Osservazioni sul livello del corrispettivo unitario.  
Motivare la risposta e fornire dettagli.
- S6. Come si valuta l'ipotesi di introdurre un tetto massimo all'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario, come indicato nel paragrafo 12.5? A quale livello si ritiene possa essere fissato tale tetto massimo?  
Motivare la risposta e fornire dettagli.

### **14 Disaggregazione del corrispettivo**

- 14.1 L'Autorità è orientata a prevedere una disaggregazione del corrispettivo, distinguendo tra le funzioni proprie della stazione appaltante e le funzioni che sono poste in capo ai singoli Enti locali che, peraltro, come evidenziato nel decreto 12 novembre 2011, possono in ogni caso avvalersi della stazione appaltante.
- 14.2 In prima analisi, sulla base della documentazione esaminata nella fase ricognitiva e dalla disamina delle prime indicazioni relative ai costi associati a ciascuna delle fasi del processo di gara, si può assumere una ripartizione simmetrica dei corrispettivi (con fissazione di coefficienti di ripartizione pari a 0,5) tra funzioni proprie della stazione appaltante e funzioni dell'Ente locale che possono comunque essere svolte dalla stazione appaltante. Al singolo Ente locale spettano infatti l'acquisizione dei dati dai gestori uscenti, la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente e l'identificazione degli elementi programmatici di sviluppo, che secondo prime valutazioni rese disponibili nell'ambito della ricognizione possono ammontare a circa 2 Euro/pdr.

S7. Osservazioni sull'ipotesi di ripartizione dei corrispettivi.  
Motivare la risposta e fornire dettagli.

## **15 Corrispettivi per i futuri affidamenti**

- 15.1 L'Autorità ritiene che per gli affidamenti successivi al primo il livello dei corrispettivi unitari possa essere sensibilmente ridotto, in quanto alcune delle attività connesse alla valutazione delle reti risulta non più necessaria, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 12 novembre 2011.
- 15.2 In ragione di quanto indicato al precedente punto 15.1 la quota del costo destinata alla copertura degli oneri relativi alle attività che possono essere svolte dal singolo Ente locale potrebbero ridursi fino al 50%-60%.
- 15.3 Di conseguenza potrebbe essere prevista una riduzione di circa il 25%-30% del corrispettivo fissato per il primo affidamento e dovrebbero essere rimodulati i coefficienti di ripartizione di cui al precedente capitolo 14.

S8. Osservazioni sulle ipotesi di riduzione dei corrispettivi per i successivi affidamenti e sull'ipotesi di rimodulazione dei coefficienti di ripartizione.  
Motivare la risposta.

## **16 Aggiornamento annuale dei corrispettivi di gara**

- 16.1 Le gare per l'affidamento del servizio, secondo quanto previsto dal decreto 12 novembre 2011, dovrebbero svolgersi in un orizzonte pluriennale.
- 16.2 In merito l'Autorità ritiene opportuno prevedere che i corrispettivi di gara possano essere aggiornati annualmente per l'inflazione. A questo scopo l'Autorità ritiene opportuno proporre l'applicazione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), rilevato dall'Istat.

S9. Osservazioni sull'ipotesi di aggiornamento annuale dei corrispettivi di gara.  
Motivare la risposta.